



**I RIFERIMENTI NORMATIVI**

**D.Lgs. n. 198/2006**

**L. n. 162/2021**

## Comunicazione biennale sulle pari opportunità

---

Con la presente si vuole fare promemoria dell'obbligo del datore di lavoro della redazione del rapporto biennale sulle pari opportunità (D.lgs. 198/2006).

Il 18 novembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 162 del 5 novembre 2021 che ha apportato modifiche al D.lgs. 198/2006 al fine di realizzare una più incisiva parità di genere all'interno delle aziende.

Il rapporto a cadenza fissa biennale è riferito alla situazione del personale maschile e femminile da cui risultino utili elementi in ordine all'attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici, con riguardo alle diverse fasi professionali.

Il rapporto dovrà rappresentare:

- La situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni presenti in azienda;
- Lo status della formazione e della promozione professionale;
- La distribuzione dei livelli retributivi, i passaggi di categoria o di qualifica;
- La fotografia dei fenomeni di mobilità, dell'intervento della CIG, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione corrisposta.

1

---

## Ambito di applicazione

---

La Legge n. 162 del 5 novembre 2021 ha esteso l'obbligo di redazione del rapporto biennale ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (non più 100 come in passato).

Le imprese, pubbliche e private, che, invece, occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Laddove le suddette aziende siano in possesso dei requisiti prescritti per legge possono acquisire la certificazione di parità di genere che consente di accedere:

- Per il 2022 ad un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di € 50.000,00 annui;
- Al riconoscimento di un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

**RIPRODUZIONE VIETATA**



## Obbligo di comunicazione del datore di lavoro

---

La comunicazione da parte del datore di lavoro deve essere effettuata esclusivamente in via telematica accedendo sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali <https://www.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx> tramite SPID oppure carta d'identità elettronica.

Il Ministero del Lavoro ha stabilito che il termine ultimo per effettuare le comunicazioni in materia di pari opportunità, è da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Per il biennio 2020/2021 la scadenza è posticipata al 2 maggio 2022 (l'applicativo ad oggi non è ancora disponibile).

Sempre entro il suddetto termine il datore di lavoro deve trasmettere telematicamente (via pec o mail) alle RSA una copia del rapporto inviato unitamente alla ricevuta.

In caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine verrà segnalato dall'ispettorato del lavoro che invita l'azienda a provvedere entro 60 giorni, in caso di inottemperanza si applica la sanzione amministrativa da € 515,00 a € 2.580,00. Qualora l'inottemperanza si protragga per 12 mesi viene disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall'azienda.

Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniari da € 1.000,00 a € 5.000,00.

## Operatività

---

2

Le aziende soggette all'obbligo e le aziende volontarie che volessero avvalersi del nostro studio per l'invio della comunicazione relativa al rapporto biennale sulle pari opportunità devono comunicarcelo quanto prima possibile.

Rimanendo a disposizione per ulteriori necessità porgiamo distinti saluti.

**Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati**